

IL TRIBUNALE DI ANCONA  
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

nel procedimento ex L. 3/2012 introdotta da **MAINARDI EMANUELE in data 13.12.2021;**

Visto il provvedimento interlocutorio del 11.01.2022 e i chiarimenti resi all'udienza del 27.01.2022;

Vista la relazione del gestore della crisi Dott. Sandro Lucchetti;

Esaminata la proposta di accordo e la documentazione allegata dal ricorrente;

Verificato che lo stesso presenta i requisiti di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 7, comma 2 L. 3/2012, non rivestendo la qualifica di consumatore ed avendo contratto debiti come garante;

Che il MAINARDI non è soggetto fallibile e non ha fatto ricorso, nei trascorsi cinque anni, ad una procedura di sovraindebitamento e, pertanto, neppure ha subito, per cause a lui non imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14bis;

Che secondo quanto attestato dall'OCC la documentazione acquisita ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economico-patrimoniale del debitore.

In particolare risulta che la crisi da eccessivo indebitamento si è palesata a seguito della insolvenza della Energy Resources Srl, per la quale il sig. MAINARDI, in qualità di socio aveva rilasciato firme di garanzia personali su rapporti per anticipazioni di liquidità su fatture e scoperti di conto corrente con diversi istituti di credito.

Che la suddetta società, dopo aver realizzato numerosi investimenti in impianti fotovoltaici, con l'ausilio di ingenti finanziamenti bancari, ha subito gli effetti negativi della modifica normativa del 2011 nel settore delle energie rinnovabili ed è pertanto stata dichiarata fallita il 23.01.2017 (R.G. Fall. n. 5/2017), all'esito di richiesta di concordato preventivo non omologato;

Preso atto che risulta allegato l'elenco di tutti i creditori con indicazione delle somme a ciascuno dovute, le quali ammontano complessivamente ad **€ 14.036.887,77;**

che il ricorrente non detiene e non ha mai detenuto alcun bene immobile e mobile registrato e, pur risultando titolare di due cariche di amministratore nell'ambito di due società (Main Develop srl e lfer srl), non percepisce per tale incarico alcun compenso, né



risulta proprietario di quote di partecipazione in società iscritte al Registro delle Imprese;  
che il piano proposto pone a servizio dei creditori:

- a) la parte disponibile del proprio reddito futuro - ovvero detratto dei costi necessari al mantenimento della propria famiglia - dell'importo di euro 12.612,72 (dodicimilaseicentododici/72) come risulta dal prospetto allegato;
- b) la somma di 6.000,00 euro (seimila/00), pari alla quasi totalità del TFR finora maturato, per l'erogazione del quale egli ha ottenuto, in caso di omologa della presente proposta, il preventivo consenso dal datore di lavoro, in deroga al disposto normativo di cui all'art. 2120 c.c., come risulta dalla dichiarazione allegata;
- c) la somma di euro 4.816,00 (quattromilaottocentosedici/00) rimborsate nelle buste paga del 2018 dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito dell'avvenuta presentazione del modello 730 per i redditi del periodo d'imposta 2017;
- d) la somma di euro 5.184,00 (cinquemilacentottantaquattro/00) rimborsate con le buste paga 2019 dal datore di lavoro (Energy Efficiency Consulting s.r.l.) a seguito dell'avvenuta presentazione del modello 730 per i redditi del periodo d'imposta 2018

Rilevato che la proposta, pur prevedendo il pagamento di una percentuale estremamente limitata dei debiti, soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012;

PQM

Visto l'art.10 L.3/2012

FISSA

L'udienza del 17.03.2022 ore 10:30

ORDINA

la comunicazione, almeno entro il 04.02.2022, ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del presente decreto, a cura dell'O.C.C. e con onere di documentarne l'adempimento contestualmente alla predisposizione della relazione ex art. 12, comma 1;

la pubblicazione della proposta e del presente decreto presso l'Albo ed il sito Internet del Tribunale, a cura della Cancelleria;

AVVERTE



che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. c), non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

che, sino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice saranno inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui verrà eseguita la pubblicità del decreto;

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, restano sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento;

#### AVVERTE

i creditori che dovranno far pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, entro il 07.03.2022. In mancanza, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata;

che ai fini dell'omologazione è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti. A tal fine non saranno computati i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Non hanno, parimenti, diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta;

#### DISPONE

ove l'accordo venga raggiunto, l'O.C.C. provveda a trasmettere, tempestivamente, a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale del 60%, allegando il testo dell'accordo stesso.

#### AVVERTE

i creditori che nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, essi possono sollevare le eventuali contestazioni mediante memoria da trasmettere all'O.C.C.;



DISPONE

che l'O.C.C. provveda a depositare in Cancelleria la relazione di cui all'art. 12, comma 1, allegando le eventuali contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano, nei termini di legge.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 27 gennaio 2022

Il giudice delegato

Giuliana Filippello

